



CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE (PNALM) PER L'ACCERTAMENTO E IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA ORSI, ALLE COLTURE ED AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, NEI TERRITORI COMUNALI DI COMPETENZA REGIONALE.

La Regione Abruzzo, con Sede Legale in L'Aquila - Via Leonardo da Vinci n. 6 - C.F. 80003170661 rappresentata dal Vicepresidente della Giunta Emanuele Imprudente

E

l'Ente Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio E Molise, con sede legale in Pescasseroli(AQ)-Via Santa Lucia, snc, C.F. 00707580585 legalmente rappresentato dal Prof. Giovanni Cannata in qualità di Presidente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9 giugno 2016, n. 15 (Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano), la Regione Abruzzo provvede *“all'indennizzo dei danni causati dall'Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) alle colture ed al patrimonio zootecnico verificatisi esclusivamente all'esterno dei perimetri che delimitano i Parchi nazionali e regionali nei confronti di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)”*;

Ritenuto opportuno uniformare le procedure regionali di accertamento e di risarcimento dei danni da orso nelle aree di competenza regionale limitrofe al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (di seguito PNALM) a quelle già in uso dal PNALM, al fine di ottimizzare modalità e tempi di rilevamento dei danni e indennizzo degli stessi;

Preso Atto della disponibilità dell'Ente Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio E Molise a provvedere all'accertamento dei danni e al conseguente risarcimento anche nelle aree di competenza regionale limitrofe al Parco;

Richiamata la DGR n. 627 del 10/10/2024 che approva lo schema di Convenzione tra la REGIONE ABRUZZO e l'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE (PNALM) per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati da orsi, alle colture ed al patrimonio zootecnico, nei territori comunali di competenza regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

1. L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, provvede a ricevere le segnalazioni dei danni causati da orsi alle colture e al patrimonio zootecnico da parte di coloro che non siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e che operano nelle aree escluse dalla competenza del Parco e delle altre Aree Protette ricomprese nei territori dei seguenti Comuni: Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Castel di Sangro, Civita d'Antino, Cocullo, Collarmele, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pescina, Pettorano sul Gizio, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Trasacco, Villalago.
2. L'area interessata può essere integrata su specifica richiesta e relazione del PNALM, considerata la notevole mobilità del plantigrado, nei casi di conclamata ed accertata presenza;

3. Il personale del PNALM provvede, secondo le modalità vigenti nell'area di competenza, alla verifica della causa nonché all'accertamento e alla quantificazione economica dei danni.

Art. 2

1. Il PNALM rende disponibili, sul proprio sito istituzionale, le indicazioni in ordine alle modalità da seguire e alla modulistica da utilizzare ai fini della segnalazione e della denuncia dei danni da orso.

Art. 3

2. In applicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2016, n. 15 "*Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano*", la stima e la quantificazione del danno da parte del PNALM sono determinate sulla base di principi equitativi e dei prezzi di mercato di riferimento disciplinati ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10 "*Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica*".
3. Per la stima dei danni alle strutture (pollai, stalle, recinzioni) si utilizza come riferimento il prezzario vigente per l'area del PNALM.

Art. 4

1. Il PNALM, a seguito di sopralluogo di accertamento del danno, provvede alla liquidazione dello stesso nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 5

1. Il PNALM invia al Servizio regionale Foreste e Parchi, entro il 28 febbraio 2025, la rendicontazione dei danni liquidati.

Art. 6

1. Il Servizio Foreste e Parchi dispone la liquidazione e il pagamento, entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, al PNALM per un importo di € 10.000,00 come anticipazione per il pagamento degli indennizzi che l'Ente deve sostenere. Se l'importo complessivo degli indennizzi risulta superiore all'anticipazione disposta, la Regione provvede, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della rendicontazione, al versamento di una ulteriore quota non superiore ad € 4.333,08, fermo restando che quanto corrisposto dalla Regione non può superare l'ammontare complessivo degli indennizzi dovuti.

Art. 7

1. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nella presente convenzione, nonché per l'esercizio delle attività di vigilanza e per l'attuazione delle azioni del Protocollo orsi confidenti, la Regione Abruzzo, unitamente al PNALM, si attiva tempestivamente presso la competente Prefettura di L'Aquila affinché la stessa disponga l'estensione delle funzioni proprie del Personale di Sorveglianza del Parco nei territori di cui all'art. 1.

Art. 8

1. Restano esclusi dalla presente convenzione i risarcimenti a carico degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) per i quali vengono applicate le procedure previste dalle normative regionali vigenti (L.R. n.10/2003).

Art. 9

1. La presente convenzione è valida dalla sua sottoscrizione fino al 31.12.2024.

PER LA REGIONE ABRUZZO
Il Vicepresidente della Giunta

PER L'ENTE PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
Il Presidente